

**Allegato B – D.U.V.R.I. – SERVIZI CIMITERO “CAPOLUOGO”**

**COMUNE DI ORTONA**

**Provincia di Chieti**



**GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

**D.U.V.R.I.**

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE  
INTERFERENZE**

**(art. 26 comma 3 d.lgs 9 aprile 2008 n°81)**

**SERVIZI INTEGRATIVI DI PULIZIA CIMITERO COMUNALE  
“CAPOLUOGO”**

**PERIODO: anni 10**

## INDICE

Art. 1 – PREMESSE.....	3
Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI.....	6
Art. 4 – FINALITA’.....	7
Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO.....	7
Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	7
Art. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE.....	8
Art. 8 – ATTIVITA’ A RISCHIO.....	8
Art. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO....	8
Art. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA.....	9

## **Art. 1- PREMESSE**

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa affidataria del servizio dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. .

Secondo tale articolo al comma 3 *“il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

## **Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Art. 2.1 - D.Lgs 09/04/2008 n° 81 e s.m.i., art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese terze o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi, il comune committente risponde in solido con l'affidatario, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'affidatario del servizio o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli artt. 1655, 1656, 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 50/2013, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

#### **Art. 2.2 – D.Lgs 09/04/2008 n° 81 s.m.i. Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi**

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1 lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell' 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n° 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1 lett. a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

### **Art. 2.3 – D.Lgs n° 81 e s.m.i. Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

4. Il documento di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), e quello di cui all'articolo 26 comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8 lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6 comma 8 lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

### **Art. 3 - IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI**

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. .

#### **Datore di lavoro Committente**

Dati relativi: Comune di ORTONA

<b>Indicazione del ruolo</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Recapito telefonico e indirizzo sede</b>
<b>Datore di lavoro</b>	Sindaco Vincenzo D'Ottavio	Comune di Ortona (CH), Via Cavour, 24 – Tel. 085 90571
<b>Responsabile del S.P.P.</b>		
<b>Medico Competente</b>		

#### **Azienda Appaltatrice:**

Ragione sociale: Eco.Lan spa indirizzo sede legale: Via Arco della Posta n° 1 – 66034 Lanciano (CH)

<b>Indicazione del ruolo</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Recapito telefonico e indirizzo sede</b>
<b>Datore di lavoro</b>	Dott. Massimo Ranieri	0872/716332 – Via Arco della Posta n°1 – 66034 Lanciano (CH)
<b>Responsabile del S.P.P.</b>	Dott. Sandro Fantini	0872/716332 – Via Arco della Posta n°1 – 66034 Lanciano (CH)
<b>Medico Competente</b>	Dott. Antonio Di Paolo	V.le Cappuccini n°57 – 66034 Lanciano (CH)
<b>Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio presso il Comune</b>	Sign. Gabriele Di Pietro	0872/716332 – Via Arco della Posta n°1 – 66034 Lanciano (CH)

#### **Art. 4 - FINALITA'**

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. .

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

#### **Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**

I lavori affidati in appalto consistono nell'espletamento dei seguenti servizi:

- a) spazzamento e lavaggio superfici pavimentate cimitero;
- b) pulizia del verde e potatura alberi all'interno delle aree cimiteriali;
- c) manutenzione ordinaria vialetti con materiale inerte ed operazioni di livellamento manuale;
- d) pulizia tombini e caditoie;
- e) pulizia neve e spargimento sale;
- f) sostituzione lampadine votive;
- g) gestione raccolta rifiuti assimilati.

I servizi dovranno essere espletati presso il cimitero comunale "CAPOLUOGO" (Via Roma).

#### **Art. 6 - ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

La società affidataria del servizio dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare entro la firma del contratto, se diverse da quanto qui indicate, e che saranno poi allegate al contratto;
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei Rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;



- redigere il “*Verbale di Riunione cooperazione e coordinamento/Sopralluogo congiunto*” da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della società affidataria del servizio presso la sede di svolgimento dello stesso.

#### **Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE**

Per la definizione di interferenza che la norma (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) non prevede, ci si può rifare alla determinazione n° 3/2008 dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “*contatto rischioso*” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all’interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente nel cimitero comunale, dove l’appaltatrice andrà svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell’ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

- Servizio di guardiania;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali da parte di personale del Comune;
- Presenza di ditte esterne operanti su aree comunali (cantieri temporanei e mobili)

#### **Art. 8 - ATTIVITA’ A RISCHIO**

Relativamente al punto 1 si tratta dell’interferenza generata dal dover operare con l’impiego di attrezzature, in particolare per la pulizia del verde, contemporaneamente alla presenza di personale comunale impegnato in interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Relativamente al punto 2 si tratta dell’interferenza generata dalla presenza di ditte esterne operanti all’interno del cimitero, per interventi sulle strutture, sui servizi, impianti, ecc..

#### **Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO**

Per l’interferenza 1, i rischi individuati consistono nella possibilità di proiezione di materiale durante le operazioni di pulizia del verde ovvero caduta di rami, durante la potatura, .

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- riunione periodica di coordinamento tra azienda e Committente e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
- formazione periodica degli operatori;
- utilizzo di segnaletica durante le attività;
- eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

Per quanto riguarda il punto 2 è necessario comunicare all'impresa appaltatrice dei servizi di pulizia del cimitero, i tempi, le attività e le aree di intervento, in maniera da concordare con le varie figure responsabili del cantiere le modalità operative e l'organizzazione stessa dei servizi.

**Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA**

Si valutano nella tabella seguente i costi aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del seguente appalto, escludendo le misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'azienda.

ELEMENTI	Prezzo Unitario	Quantità	Totale
Riunione e sopralluogo preliminare (tra l'affidamento dell'incarico e la firma del contratto) di coordinamento da effettuarsi tra l'RSPP ed un legale rappresentante della Ditta vincitrice dell'Appalto ed il Legale Rappresentante dell'Ente Committente al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la Ditta Appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. Il datore di lavoro e/o l'RSPP dell'impresa appaltatrice valuteranno in quella sede tutte le circostanze generali, particolari e contingenti, che possono creare criticità al regolare svolgimento in sicurezza delle attività oggetto dell'incarico.	500,00	1	500,00
Segnale di sicurezza	25,00	3	75,00
Cassetta Pronto Soccorso	100,00	1	100,00
Corsi di informazione e formazione e addestramento(1 operatore)	100,00	1	100,00
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>			<b>Euro775,00</b>

Pertanto, l'importo annuo per l'attuazione del DUVRI resta quantificato in **Euro 775,00** (iva inclusa).

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.